

# Corte costituzionale

## **RUOLO DELLE CAUSE**

**UDIENZA PUBBLICA**

**Martedì, 6 marzo 2012**

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
1	ord. 186/2011	ord. 3 maggio 2011 GIP del Tribunale di Venezia - C. P. ed altri	art. 630, c. 1° codice penale  (Reati e pene - Sequestro di persona a scopo di estorsione - Trattamento sanzionatorio - Pena minima di venticinque anni di reclusione - Mancata previsione, in relazione a fatti di lieve entità, di una circostanza attenuante speciale, analoga a quella prevista dall'art. 311 cod. pen. per il delitto di sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, ex art. 289-bis cod. pen.)  - rif. artt. 3, c. 1° e 27, c. 1° e 3° Costituzione	per C. P. e per I. A. S. M. A.: Emanuele FRAGASSO Jr.  per H. J.: Riccardo BENVEGNU'  Avv. STATO Ettore FIGLIOLIA	FRIGO	
2	ord. 187/2011	ord. 14 marzo 2011 Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - SNALS - CONFESAL ed altri c/ Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e Ministero dell'economia e delle finanze	art. 64, c. 2° e 4° lett. e) decreto legge 25/06/2008 n. 112, convertito con modificazioni in legge 06/08/2008 n. 133  (Istruzione pubblica - Disposizioni in materia di organizzazione scolastica - Revisione dei criteri e parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), con conseguente riduzione complessiva del 17% della consistenza numerica determinata per l'anno scolastico 2007/2008)  - rif. artt. 3, 97, c. 1° e 117 Costituzione	per SNALS - CONFESAL, Billanti Gianna ed altri: Stefano VITI Michele MIRENGHI  Avv. STATO Michele DIPACE	MATTARELLA	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIAMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
3	ric. 84/2011	Regione Siciliana c/ Presidente del Consiglio dei ministri	<p>art. 1 decreto legislativo 31/05/2011 n. 88</p> <p>(Bilancio e contabilità pubblica - Finanza regionale - Legge n. 42/2009, contenente delega al Governo in materia di federalismo fiscale - Decreto legislativo di attuazione contenente disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge delega - Omissione della formula di inapplicabilità alle Regioni a statuto speciale, omissione del rinvio alle norme di attuazione dei rispettivi statuti quale fonte normativa attraverso la quale regolare gli interventi previsti dall'art. 119, quinto comma, Cost. - Lamentata applicazione unilaterale del decreto legislativo alle Regioni a statuto speciale, anziché mediante negoziazione in sede di Commissione paritetica)</p> <p>- rif. artt. 38 e 43 Statuto speciale Regione Siciliana; legge 05/05/2009 n. 42</p>	<p>per Regione Siciliana: Paolo CHIAPPARRONE Marina VALLI</p> <p>Avv. STATO Paolo GENTILI</p>	GALLO	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
4	ric. 53/2011	Presidente del Consiglio dei ministri c/ Regione Veneto	<p>artt. 4, c. 1° e 15, c. 1° e 2° (che modifica legge Regione Veneto 27/11/1984 n. 58), legge Regione Veneto 18/03/2011 n. 7</p> <p>(Energia - Norme della Regione Veneto - Disposizioni in materia di impianti fotovoltaici a terra e di impianti alimentati da biomassa, biogas e bioliquidi - Divieto transitorio al Consiglio regionale di rilasciare autorizzazioni alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di potenza superiore ad un certo limite - Lamentato ostacolo alla produzione di energia da fonti rinnovabili, in contrasto con la normativa nazionale e gli impegni internazionali e comunitari assunti dallo Stato;</p> <p>Calamità pubbliche e protezione civile - Norme della Regione Veneto - Modifiche al sistema regionale di protezione civile - Attribuzione al Presidente della provincia del ruolo di autorità di protezione civile, responsabile dell'organizzazione generale dei soccorsi a livello provinciale, e al Presidente della Giunta regionale del ruolo di autorità di protezione civile, responsabile del coordinamento degli interventi organizzati dalle province interessate e degli interventi diretti richiesti in via sussidiaria dai Presidenti delle province - Attribuzione ai Sindaci della competenza a fornire elementi di conoscenza dell'evento calamitoso alle sale operative delle province - Lamentato contrasto con il principio della legge quadro sulla protezione civile che attribuisce al Prefetto la direzione unitaria dei servizi di emergenza a livello provinciale, a tutela delle specifiche esigenze di unitarietà sussistenti nel settore della protezione civile)</p> <p>- rif. artt. 41 e 117, c. 1°, 2° lett. m) e 3° Costituzione; dir. 2001/77/CE del 27/09/2001; dir. 2009/28/CE del 23/04/2009; legge 1 giugno 2002, n. 120, di ratifica del Protocollo di Kyoto 11/12/1997; artt. 12, c. 4° e 14 legge 24/02/1992 n. 225; art. 1, c. 1° decreto legislativo 16/03/1999 n. 79; art. 12, c. 10° decreto legislativo 29/12/2003 n. 387; legge 23/08/2004 n. 239; art. 17</p>	<p>Avv. STATO Luca VENTRELLA</p> <p>per Regione Veneto: Ezio ZANON Daniela PALUMBO Andrea MANZI</p>	MAZZELLA	

decr. Ministro sviluppo economico 10/09/2010

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIAMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
5	ric. 75/2011	Regione Toscana c/ Presidente del Consiglio dei ministri	<p>artt. 1, c. 1° decreto legislativo 23/05/2011 n. 79; artt. 2, c. 2°, 8, c. 2°, 16, c. 1° e 2°, 20, c. 2°, 21, c. 1°, 2°, 3°, 23, c. 1°, 2° e 24 dell'Allegato 1 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo)</p> <p>(Turismo - Delegazione legislativa - Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - Lamentata adozione di un testo normativo completo e organico in una materia di competenza esclusiva regionale senza coinvolgimento delle Regioni - Lamentata adozione sulla base di una norma di delega (legge n. 246 del 2005, c.d. "delega salva leggi") priva di oggetto e scaduta;</p> <p>Turismo - Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - Individuazione in astratto di esigenze di carattere unitario in materia di turismo (valorizzazione, sviluppo e competitività a livello interno ed internazionale, nonché riordino e unitarietà dell'offerta) che rappresenterebbero il fondamento della potestà legislativa statale - Lamentata generalizzata ed indefinita avocazione di funzioni legislative spettanti alle Regioni, senza alcun riferimento a specifiche e definite funzioni amministrative;</p> <p>Attività ricettiva - Previsione che nella licenza di esercizio dell'attività ricettiva sia ricompresa anche la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande non solo alle persone alloggiate, ma anche a quelle non alloggiate - Lamentata introduzione per l'attività di somministrazione di un diverso regime giuridico a seconda che la somministrazione sia erogata nell'ambito di una attività ricettiva ovvero nell'ambito di una attività di ristorazione soggetta alla disciplina del commercio;</p> <p>Avvio ed esercizio delle strutture turistico-ricettive, nonché apertura, trasferimento e modifiche concernenti l'operatività delle agenzie di viaggi e turismo - Sottoposizione a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) - Lamentato intervento unilaterale in ambito di esclusiva competenza regionale;</p>	<p>per Regione Toscana: Lucia BORA</p> <p>Avv. STATO Maurizio BORGIO</p>	SILVESTRI	

Agenzie di viaggi e turismo - Previsione che l'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare non richieda la nomina di un direttore tecnico per ciascun punto di erogazione del servizio - Lamentato intervento unilaterale in ambito di esclusiva competenza regionale;

"Sistemi turistici locali" - Definizione, promozione, riconoscimento - Lamentato intervento unilaterale in ambito di esclusiva competenza regionale - Lamentata generalizzata ed indefinita avocazione di funzioni legislative spettanti alle Regioni, senza alcun riferimento a specifiche e definite funzioni amministrative, e in carenza di esigenze unitarie connesse alla promozione del sistema turistico nazionale nei rapporti con l'estero;

Attribuzione alla competenza statale della attività di promozione di iniziative turistiche finalizzate ad incentivare la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico italiano - Lamentata insussistenza delle condizioni per l'attrazione in sussidiarietà alla competenza statale, mancata previsione della necessaria intesa)

- rif. artt. 76, 77, c. 1°, 117, c. 3° e 4° e 118, c. 1° Costituzione; direttiva 2008/122/CE del 14/01/2008; art. 14 legge 28/11/2005 n. 246

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
6	ric. 76/2011	Regione Puglia c/ Presidente del Consiglio dei ministri	<p>artt. 1, c. 1° decreto legislativo 23/05/2011 n. 79; artt. 2, c. 2°, 8, c. 2°, 16, c. 1° e 2°, 20, c. 2°, 21, c. 1°, 2°, 3°, 23, c. 1° e 24 dell'Allegato 1 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo)</p> <p>(Turismo - Delegazione legislativa - Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - Riferimento alle disposizioni di delega contenute nell'art. 14, commi 14, 15 e 18 della legge n. 246 del 2005 c.d. "delega salva leggi" - Lamentato esercizio del potere legislativo del Governo in assenza di delega legislativa o al di fuori dell'ambito oggettivo da questa individuato e, comunque, sulla base di una norma di delega del tutto priva della delimitazione dell'oggetto e carente anche in relazione alla fissazione di adeguati principi e criteri direttivi per l'esercizio del potere delegato - Lamentata lesione indiretta delle attribuzioni della Regione in un ambito di sua piena competenza - In subordine, richiesta alla Corte di sollevare davanti a sé la questione di legittimità costituzionale del comma 18 dell'art. 14 della legge n. 246 del 2005;</p> <p>Turismo - Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - Individuazione in astratto di esigenze di carattere unitario in materia di turismo (valorizzazione, sviluppo e competitività a livello interno ed internazionale, nonché riordino e unitarietà dell'offerta) che rappresenterebbero il fondamento della potestà legislativa statale - Lamentata generalizzata ed indefinita avocazione di funzioni legislative spettanti alle Regioni, senza alcun riferimento a specifiche e definite funzioni amministrative;</p> <p>Definizione di attività ricettiva - Fornitura di generi di varia natura e somministrazione di alimenti e bevande, quali attività accessorie ricomprese nella licenza di esercizio di attività ricettiva - Inerenza alla materia residuale del commercio;</p> <p>Avvio ed esercizio delle strutture turistico-ricettive, nonché apertura, trasferimento e modifiche concernenti</p>	<p>per Regione Puglia:  Marcello CECCHETTI  Nicola COLAIANNI</p> <p>Avv. STATO Maurizio BORGIO</p>	SILVESTRI	

l'operatività delle agenzie di viaggi e turismo -  
Sottoposizione a segnalazione certificata di inizio  
attività (SCIA) - Lamentato intervento unilaterale in  
ambito di esclusiva competenza regionale;

Agenzie di viaggi e turismo - Previsione che l'apertura  
di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già  
legittimate ad operare non richieda la nomina di un  
direttore tecnico per ciascun punto di erogazione del  
servizio - Lamentato intervento unilaterale in ambito di  
esclusiva competenza regionale;

"Sistemi turistici locali" - Definizione, promozione,  
riconoscimento - Lamentato intervento unilaterale in  
ambito di esclusiva competenza regionale - Lamentata  
generalizzata ed indefinita avocazione di funzioni  
legislative spettanti alle Regioni, senza alcun  
riferimento a specifiche e definite funzioni  
amministrative, e in carenza di esigenze unitarie  
connesse alla promozione del sistema turistico  
nazionale nei rapporti con l'estero;

Attribuzione alla competenza statale della attività di  
promozione di iniziative turistiche finalizzate ad  
incentivare la valorizzazione del patrimonio storico,  
artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico  
italiano - Lamentata insussistenza delle condizioni per  
l'attrazione in sussidiarietà alla competenza statale,  
mancata previsione della necessaria intesa)

- rif. artt. 76, 77, c. 1°, 117, c. 3° e 4° e 118, c. 1°  
Costituzione; art. 14, c. 14°, 15° e 18° legge 28/11/2005  
n. 246

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
7	ric. 80/2011	Regione Umbria c/ Presidente del Consiglio dei ministri	<p>artt. 1, c. 1° decreto legislativo 23/05/2011 n. 79; artt. 2, c. 2°, 4, c. 1° e 2°, 8, c. 2°, 16, c. 1° e 2°, 20, c. 2°, 21, c. 1°, 2° e 3°, 23, c. 1° e 2°, 24 e 30, c.1° dell'Allegato 1 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo)</p> <p>(Turismo - Delegazione legislativa - Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - Lamentata adozione di un testo normativo completo e organico in una materia di competenza esclusiva regionale senza coinvolgimento delle Regioni - Lamentata adozione sulla base di una norma di delega (legge n. 246 del 2005, c.d. "delega salva leggi") priva di oggetto e scaduta;</p> <p>Turismo - Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - Individuazione in astratto di esigenze di carattere unitario in materia di turismo (valorizzazione, sviluppo e competitività a livello interno ed internazionale, nonché riordino e unitarietà dell'offerta) che rappresenterebbero il fondamento della potestà legislativa statale - Lamentata generalizzata ed indefinita avocazione di funzioni legislative spettanti alle Regioni, senza alcun riferimento a specifiche e definite funzioni amministrative;</p> <p>Definizione delle imprese turistiche e possibilità di concedere benefici economici solo a quelle iscritte nel registro delle imprese ovvero nel repertorio delle notizie economiche e amministrative - Lamentato intervento unilaterale in ambito di esclusiva competenza regionale;</p> <p>Attività ricettiva - Previsione che nella licenza di esercizio dell'attività ricettiva sia ricompresa anche la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande non solo alle persone alloggiate, ma anche a quelle non alloggiate - Lamentata introduzione per l'attività di somministrazione di un diverso regime giuridico a seconda che la somministrazione sia erogata nell'ambito di una attività ricettiva ovvero nell'ambito di una attività di ristorazione soggetta alla disciplina del commercio;</p> <p>Avvio ed esercizio delle strutture turistico-ricettive,</p>	<p>per Regione Umbria: Paola MANUALI</p> <p>Avv. STATO Maurizio BORGIO</p>	SILVESTRI	

nonché apertura, trasferimento e modifiche concernenti l'operatività delle agenzie di viaggi e turismo - Sottoposizione a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) - Lamentato intervento unilaterale in ambito di esclusiva competenza regionale;

Agenzie di viaggi e turismo - Previsione che l'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare non richieda la nomina di un direttore tecnico per ciascun punto di erogazione del servizio - Lamentato intervento unilaterale in ambito di esclusiva competenza regionale;

"Sistemi turistici locali" - Definizione, promozione, riconoscimento - Lamentato intervento unilaterale in ambito di esclusiva competenza regionale - Lamentata generalizzata ed indefinita avocazione di funzioni legislative spettanti alle Regioni, senza alcun riferimento a specifiche e definite funzioni amministrative, e in carenza di esigenze unitarie connesse alla promozione del sistema turistico nazionale nei rapporti con l'estero;

Attribuzione alla competenza statale della attività di promozione di iniziative turistiche finalizzate ad incentivare la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico italiano - Lamentata insussistenza delle condizioni per l'attrazione in sussidiarietà alla competenza statale, mancata previsione della necessaria intesa;

Previsione che lo Stato promuova ogni iniziativa volta ad agevolare e favorire l'accesso ai servizi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico di turisti con animali domestici al seguito - Lamentata insussistenza delle condizioni per l'attrazione in sussidiarietà alla competenza statale, mancata previsione della necessaria intesa)

- rif. artt. 76, 77, c. 1°, 117, c. 4° e 118, c. 1° Costituzione; direttiva 2008/122/CE del 14/01/2008; art. 14 legge 28/11/2005 n. 246

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
8	ric. 82/2011	Regione Veneto c/ Presidente del Consiglio dei ministri	<p>artt. 1, c. 1° decreto legislativo 23/05/2011 n. 79; artt. 1, 2, 3, c. 1°, da 8 a 10, 11, c. 1°, da 12 a 16, 18, 19, 21, 68, 69 dell'Allegato 1 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo)</p> <p>(Turismo - Delegazione legislativa - Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - Lamentata adozione di un testo normativo innovativo e di portata generale in una materia di competenza esclusiva regionale, al di fuori dei presupposti per l'applicazione dell'attrazione in capo allo Stato di funzioni in sussidiarietà e in mancanza di coinvolgimento delle Regioni - Lamentata adozione sulla base di una norma di delega (legge n. 246 del 2005, c.d. "delega salva leggi") priva di oggetto, principi e criteri direttivi, e scaduta;</p> <p>Turismo - Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - Individuazione in astratto di esigenze di carattere unitario in materia di turismo (valorizzazione, sviluppo e competitività a livello interno ed internazionale, nonché riordino e unitarietà dell'offerta) che rappresenterebbero il fondamento della potestà legislativa statale - Lamentata generalizzata ed indefinita avocazione di funzioni legislative spettanti alle Regioni, senza alcun riferimento a specifiche e definite funzioni amministrative, e in mancanza di intesa con le Regioni;</p> <p>Previsione che lo Stato assicuri che le persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive possano fruire dell'offerta turistica in modo completo e in autonomia, ricevendo servizi al medesimo livello di qualità degli altri fruitori senza aggravii del prezzo - Lamentata avocazione di funzioni amministrative in carenza delle condizioni e di un rigoroso giudizio di adeguatezza e sussidiarietà;</p> <p>Attività ricettiva - Mercato del turismo - Disciplina generale e dettagliata di tutte le strutture turistico-ricettive, contenente classificazione analitica, riserva allo Stato della "classificazione standard qualitativi" con istituzione di un rating assimilabile alle stelle,</p>	<p>per Regione Veneto: Bruno BAREL Luigi MANZI Ezio ZANON</p> <p>Avv. STATO Maurizio BORGIO</p>	SILVESTRI	

semplificazione degli adempimenti amministrativi, applicazione della speciale disciplina dello sportello unico, specificazione delle attività accessorie comprese nella licenza di esercizio - Lamentato intervento in materia di competenza regionale residuale già regolata dalla Regione, avocazione di funzioni amministrative in sussidiarietà in carenza dei presupposti;

Prezzi - Libertà di determinazione con l'obbligo di comunicarli secondo quanto disciplinato dalle Regioni - Lamentata imposizione alle Regioni di un intervento normativo sul tema, laddove sarebbe riservata allo Stato la materia dei prezzi delle strutture ricettive;

Agenzie di viaggio e turismo - Definizione o classificazione degli operatori, obbligo di assicurazione, riserva allo Stato della fissazione dei requisiti professionali dei direttori tecnici, misure di semplificazione amministrativa col ricorso alla SCIA - Lamentato intervento in materia di competenza regionale residuale già regolata dalla Regione, avocazione di funzioni amministrative in sussidiarietà in carenza dei presupposti;

Assistenza al turista - Istituzione di un servizio di assistenza al turista, di uno sportello del turista e di una procedura di gestione reclami, affidati al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, nonché rinvio ad un regolamento che definisca provvedimenti sanzionatori a carico dell'impresa - Lamentata indeterminatazza del potere demandato alla pubblica amministrazione, impossibilità di verificare la sussistenza dei presupposti per l'avocazione in sussidiarietà, violazione del principio di legalità e della potestà regolamentare regionale, mancanza di coinvolgimento della Regione)

- rif. artt. 76, 114, 117, c. 2°, 4° e 6°, 118, c. 1°, 119 e 120 Costituzione; direttiva 2008/122/CE del 14/01/2008; art. 14 legge 28/11/2005 n. 246

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	----------------------	---------	-------------------	------------------	------

9	ric. 77/2011	Presidente del Consiglio dei ministri c/ Regione autonoma Trentino-Alto Adige	<p>Legge Regione autonoma Trentino-Alto Adige 17/05/2011 n. 4; discussione limitata a:</p> <p>- art. 4, c. 1° lett. a) (che modifica art. 5 legge Regione autonoma Trentino-Alto Adige 21/07/2000 n. 3) e b) (che aggiunge c. 5° ter ad art. 5 legge Regione autonoma Trentino-Alto Adige 21/07/2000 n. 3) (Pt.1/2)</p> <p>(Impiego pubblico - Norme della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Accesso all'impiego regionale - Limite, previsto dalla normativa statale, del 50% dei posti a concorso da riservare all'ingresso esterno - Possibilità di derogarvi per quanto concerne le professionalità che si sviluppano su più livelli giuridico-economici per progressione verticale - Contrasto con la normativa statale e con i principi di settore che consentono deroghe solo a condizione che l'area delle eccezioni sia delimitata in modo rigoroso;</p> <p>Accesso all'impiego regionale - Limite, previsto dalla normativa statale, del 50% dei posti a concorso da riservare all'ingresso esterno - Previsione che il rispetto della quota del 50% dei posti mediante concorsi esterni venga assicurato anche con compensazione tra i diversi profili professionali - Contrasto con la normativa statale)</p> <p>- rif. artt. 3, 97 e 117, c. 3° Costituzione; artt. 24 e 62 decreto legislativo 27/10/2009 n. 150; artt. 52, c. 1° bis e 53 decreto legislativo 09/05/2001 n. 165</p>	<p>Avv. STATO Sergio FIORENTINO</p> <p>per Regione autonoma Trentino-Alto Adige:</p> <p>Daria DE PRETIS</p> <p>Luigi MANZI</p>	NAPOLITANO	
---	--------------	---	---	--	------------	--

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIAMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
10	ric. 50/2011	Presidente del Consiglio dei ministri c/ Regione Campania	<p>artt. 1, c. da 5° a 9°, 5 e 10 c. 2° (con riferimento a relativa nota informativa), legge Regione Campania 15/03/2011 n. 5</p> <p>(Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Campania - Bilancio di previsione per l'anno 2011 e per il triennio 2011-2013 - Iscrizione a bilancio di somme utilizzando l'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente - Mancata certificazione dell'effettiva disponibilità con l'approvazione del rendiconto per l'esercizio finanziario 2010 - Dotazione del fondo residui perenti - Ritenuta insufficienza a garanzia dell'assolvimento delle obbligazioni assunte;</p> <p>Autorizzazione del ricorso al mercato finanziario per la realizzazione di investimenti e per la partecipazione a società strumentali rispetto agli obiettivi della programmazione - Mancata previsione in dettaglio dei capitoli e delle unità previsionali di base - Pagamento degli oneri di ammortamento in conto interessi e in conto capitale derivanti dalle operazioni di indebitamento già realizzate - Mancata quantificazione e omessa indicazione delle relative UPB;</p> <p>Assunzione di oneri ed impegni finanziari relativi a strumenti finanziari, anche derivati - Mancata indicazione delle relative UPB di pertinenza)</p> <p>- rif. artt. 81, c. 4° e 117, c. 2° lett. e) e 3° Costituzione; art. 44, c. 3° legge Regione Campania 30/04/2002 n. 7</p>	<p>Avv. STATO Maria Letizia GUIDA</p> <p>per Regione Campania:            Maria D'ELIA            Beniamino CARAVITA di TORITTO</p>	CAROSI	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
11	ric. 58/2011	Presidente del Consiglio dei ministri c/ Provincia autonoma di Trento	<p>artt. 13, c. 1° (che modifica art. 25, c. 1° legge Provincia autonoma Trento 10/09/1993 n. 26), 17, c. 1° (che modifica art. 29, c. 2° bis, legge Provincia autonoma Trento 10/09/1993 n. 26), 30, c. 4° (che modifica art. 37, c. 5° legge Provincia autonoma Trento 10/09/1993 n. 26) e 47 (che modifica art. 58.19 legge Provincia autonoma Trento 10/09/1993 n. 26), legge Provincia autonoma Trento 07/04/2011 n. 7</p>	<p>Avv. STATO Marco STIGLIANO MESSUTI</p> <p>per Provincia autonoma di Trento: Giandomenico FALCON Luigi MANZI Nicolò PEDRAZZOLI</p>	CARTABIA	<p>(Appalti pubblici - Norme della Provincia di Trento - Collaudo - Facoltà in capo alle amministrazioni aggiudicatrici di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione dei lavori qualora la spesa risultante dal conto finale, al netto del ribasso, non superi la soglia comunitaria - Contrasto con la normativa nazionale in materia di collaudo; Oggetto del contratto - Attribuzione al regolamento provinciale del potere di individuare i casi in cui i lavori pubblici sono individuati a corpo o a misura - Contrasto con la normativa nazionale che indica tassativamente i casi medesimi; Componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica - Incapacità dei soggetti affidatari di realizzare le predette componenti - Prevista possibilità di utilizzare il subappalto - Contrasto con la normativa nazionale che prevede la costituzione di raggruppamenti temporanei di tipo verticale ed esclude il subappalto; Affidamento dei lavori pubblici su beni culturali in base ad una perizia che individui anche genericamente le opere, i lavori e le forniture, in sostituzione sia del progetto definitivo che del progetto esecutivo - Contrasto con la normativa nazionale - Omesso esercizio delle funzioni minime indefettibili di tutela del patrimonio culturale)</p> <p>- rif. art. 117, c. 1° e 2°, lett. e) ed l) Costituzione; artt. 4 e 8 Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige; artt. 37, c. 11°, 53, c. 4°, 141, c. 3° e 203 decreto legislativo 12/04/2006 n. 163</p>

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIAMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	-----------------------	---------	-------------------	------------------	------

12	confl. enti 10/2011	Regione autonoma Trentino-Alto Adige c/ Presidente del Consiglio dei ministri	<p>Decisione della Corte dei conti - Sezioni riunite 30/06/2011 n. 36/CONTR/2011</p> <p>(Corte dei conti - Giudizio sul rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'esercizio finanziario 2010 - Decisione del 30 giugno 2011 delle Sezioni riunite - Dichiarazione di regolarità in generale del rendiconto, ad esclusione dei capitoli di spesa relativi all'esecuzione dei regolamenti emanati con decreti del Presidente della Regione nel periodo 2006/2009 e non inviati al controllo preventivo di legittimità previsto dall'art. 7 del d.P.R. n. 305 del 1988)</p> <p>- rif. art. 24, c. 1° Costituzione; art. 10 legge costituzionale 18/10/2001 n. 3 (in collegamento con art.7 decreto Presidente della Repubblica 15/07/1988 n. 305); art. 10, c. 1° e 2° decreto Presidente della Repubblica 15/07/1988 n. 305</p>	<p>per Regione autonoma Trentino-Alto Adige:</p> <p>Giandomenico FALCON</p> <p>Luigi MANZI</p> <p>Avv. STATO Paolo GENTILI</p>	CASSESE	
----	---------------------	---	---	--	---------	--